

Regolamento per la concessione del patrocinio morale dell'ARLeF – Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane

Art. 1 - Finalità del regolamento.

Questo regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio morale dell'ARLeF – Agenzia Regionale per la Lingua Friulana – Agenzie Regionâl pe Lenghe Furlane.

Art. 2 - Patrocinio.

Il patrocinio dell'ARLeF costituisce attestazione di sostegno morale dell'Agenzia per iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità inerenti alla lingua e cultura friulana o a altre lingue e culture minoritarie. Per iniziative si intendono attività organizzate da terzi quali un evento, un convegno, una mostra, una pubblicazione in genere.

Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'iniziativa o all'opera specifica per la quale esso è richiesto e solo per il periodo corrispondente all'iniziativa e alla durata dell'opera.

L'ARLeF concede il proprio patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, vale a dire senza concessione di contributi o vantaggi economici.

Art. 3 - Criteri per la concessione del patrocinio.

La concessione del patrocinio è decisa dal Presidente dell'Agenzia con valutazioni che tengono conto dei seguenti criteri:

- coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Agenzia, valutata con riferimento agli ambiti generali d'attività, alle linee d'azione consolidate, ai programmi ed ai progetti dell'Agenzia;
- rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità friulana;
- significatività e coerenza tra l'iniziativa e l'immagine dell'ARLeF, valutata con riguardo alla varietà e alla potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti di comunicazione da utilizzare.

Art. 4 - Soggetti organizzatori o promotori di iniziative da patrocinare.

Il Presidente concede il patrocinio dell'Agenzia per iniziative organizzate da:

- associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro e altri organismi no-profit;
- enti e aziende pubbliche.

Art. 5 - Requisiti e condizioni per l'uso del patrocinio da parte di soggetti esterni.

L'utilizzazione da parte di soggetti esterni, su documenti e materiali di qualsiasi tipo, di formule quali "con il patrocinio della Agenzia Regionale per la Lingua Friulana" o simili è possibile solo a seguito della concessione del patrocinio da parte del Presidente, nel rispetto delle procedure indicate in questo regolamento.

Art. 6 - Concessione del patrocinio e autorizzazione all'uso del logo dell'ARLeF.

La concessione da parte dell'Agenzia del patrocinio per una iniziativa non autorizza il soggetto che la organizza ad utilizzare il logo dell'Agenzia, anche solo per l'iniziativa per la quale ha ricevuto il patrocinio.

Il soggetto interessato ad ottenere la concessione di un patrocinio per una iniziativa e anche ad utilizzare il logo dell'ARLeF per la stessa iniziativa deve presentare una richiesta di patrocinio morale e richiesta di autorizzazione all'uso del logo e di rilascio di copia del logo.

Art. 7 - Modalità di richiesta del patrocinio dell'ARLeF.

1. Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio dell'ARLeF per una iniziativa da esso organizzata o promossa, deve inviare all'Agenzia una domanda di concessione di patrocinio via fax o via posta, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, salvo casi d'urgenza.

2. La domanda si compone:

- di una lettera del legale rappresentante, presidente o direttore del soggetto che domanda il patrocinio, indirizzata al Presidente dell'Agenzia, nella quale sono riassunte le motivazioni della richiesta del patrocinio;
- del modulo di richiesta di patrocinio dell'ARLeF scaricabile dal sito internet www.arlef.it

3. Il modulo di richiesta del patrocinio deve essere compilato in tutte le sue parti:

descrizione del soggetto richiedente e della sua attività;

motivazione e obiettivi dell'iniziativa e suo impatto potenziale;

programma di massima dell'iniziativa (data, orari, elenco dei relatori e partecipanti e le istituzioni o soggetti che essi rappresentano);

indicazione degli altri soggetti pubblici e privati cui l'organizzatore dell'iniziativa ha domandato o intende domandare il patrocinio per l'iniziativa;

indicazione degli altri soggetti pubblici e privati che l'organizzatore dell'iniziativa ha coinvolto o intende coinvolgere a vario titolo nell'iniziativa;

principali strumenti di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.

4. Il Presidente valutata la documentazione pervenuta decide insindacabilmente se concedere il patrocinio all'iniziativa. In caso di decisione positiva da parte del Presidente, si trasmette al richiedente una comunicazione di concessione del patrocinio.

Art. 8 - Controlli.

L'ARLeF può eseguire controlli per accertare la corretta utilizzazione della concessione del patrocinio.

Art. 9 - Menzione non autorizzata dell'ARLeF quale ente patrocinante.

Nel caso di menzione non autorizzata della Agenzia come ente patrocinante di una iniziativa, l'ARLeF ne chiede l'immediata cessazione, la distruzione dei materiali sui quali compare la menzione e l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 10 - Comunicazioni.

Le comunicazioni riguardanti le procedure previste da questo regolamento devono essere inviate al Presidente dell'ARLeF utilizzando i seguenti canali:

- fax 0432/204158

indicando come destinatario: Presidente dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana
Domanda di patrocinio

- lettera

indicando come destinatario: Presidente dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana
Domanda di patrocinio
Piazza XX Settembre 23
33100 - Udine